

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3566

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, TURCHI, de VIDOVICH, CARADONNA,  
NICCOLAI GIUSEPPE, RAUTI, SACCUCCI, BUTTAFUOCO**

*Presentata il 7 marzo 1975*

**Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente  
gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e  
dei corpi di polizia dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nei confronti degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato, la legge 10 dicembre 1973, n. 804, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1973, ha stabilito norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato successivamente dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 773. Oltre a stabilire un nuovo trattamento economico per gli ufficiali aventi il grado di tenente colonnello, o corrispondenti, e superiori, la legge n. 804 tende altresì a regolare alcune posizioni riguardanti l'avanzamento degli stessi ufficiali, instaurando una disciplina a carattere restrittivo per quanto concerne le promozioni « a disposizione » ed in servizio permanente effettivo che non siano da comprendersi fra quelle previste dalle tabelle allegate alla legge di avanzamento in vigore.

Prescindendo, quindi, dalle disposizioni relative al trattamento economico, la cui emanazione rispondeva a necessità concrete ed indilazionabili, le norme di stato di avanzamento, mentre per taluni aspetti apparivano aderenti alle esigenze effettive delle forze armate — come, ad esempio, quella di limitare il numero degli ufficiali superiori e

generali in servizio permanente — sotto altri aspetti, non meno importanti, risultavano contrarie agli interessi degli stessi ufficiali e, comunque, tali da pregiudicare anche la convenienza della stessa amministrazione. In particolare, le innovazioni negative e molto discutibili per i principi che le informano, apportate dalla legge n. 804 del 1973, possono essere riassunte come segue:

1) abolizione della promozione « a disposizione » per gli ufficiali aventi il grado di colonnello (o corrispondente) e superiori;

2) abolizione delle promozioni dal giorno precedente a quello del raggiungimento del limite di età previsto dalla legge 22 luglio 1971, n. 536;

3) limitazione delle promozioni « a disposizione » dei tenenti colonnelli (o corrispondenti), diminuendo, in tal modo, lo sviluppo normale della carriera degli ufficiali aspiranti a tale grado.

In conseguenza alle restrizioni sopra elencate appare evidente che il riconoscimento dei benefici economici, previsti dalla legge in questione, veniva ad essere condizionato alla accettazione di condizioni particolarmente severe che avrebbero privato gli ufficiali di alcuni benefici non certamente immeritati se si tengano presenti le loro possibilità di

carriera. Per queste ragioni la legge n. 804 avrebbe, quindi, dovuto essere ben più ampiamente discussa e profondamente elaborata qualora il ritardo — forse voluto — nella presentazione del relativo disegno di legge non avesse già gravemente danneggiato gli ufficiali interessati e qualora ogni ulteriore rinvio non risultasse causa sicura di nuovo grave disagio e forse di danno irreparabile al personale di cui trattasi.

Appare sorprendente come alla noncuranza delle autorità politiche sia potuta corrispondere una tale paralizzante indifferenza degli uffici amministrativi del ministero competente da causare un ritardo di anni nella predisposizione di un disegno di legge di tanto interesse per gli alti gradi militari. Tuttavia la situazione creatasi poteva essere risolta, almeno temporaneamente, con l'approvazione, nella versione originale ed integrale, del disegno di legge presentato dal Governo, sia pur formulando, in proposito, le più ampie riserve e manifestando la precisa intenzione di apportare, successivamente, quelle modifiche capaci ad attenuare gli aspetti più dannosi per il personale e l'Amministrazione.

A tale preciso scopo risponde la presente proposta di legge. Essa prevede anzitutto, una disciplina della promozione dei tenenti colonnelli e gradi corrispondenti « a disposizione » e soddisfa, in maniera più adeguata, le aspettative degli ufficiali interessati, consentendo, nel contempo, un giusto riconoscimento delle benemeritenze acquisite in servizio.

La legge 10 dicembre 1973, n. 804, subordina la promozione nella posizione « a disposizione » alle seguenti condizioni:

a) esistenza di vuoti corrispondenti nei numeri fissati per i colonnelli dall'articolo 3 della legge stessa;

b) favorevole esito della valutazione a scelta da parte della Commissione di avanzamento;

c) soddisfacimento della condizione di due anni di incarico per gli ufficiali collocati « a disposizione » ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Il sistema di avanzamento descritto sopra dimostra che la promozione al grado di colonnello (o corrispondente) nella « a disposizione » non può essere considerata quale ultima progressione di carriera e che pertanto il grado di tenente colonnello deve essere considerato come il massimo livello da conseguire in via normale da parte degli ufficiali delle forze armate. Né si può asserire che le

aliquote numeriche del già citato articolo 3 potranno consentire la promozione di tutti i tenenti colonnelli al grado superiore. Se, oggi, una tale evenienza si verifica in virtù di talune norme transitorie che escludono dal computo una aliquota rilevante di ufficiali « a disposizione », nessuna ragionevole certezza può aversi per l'avvenire e ciò perché la permanenza nella posizione « a disposizione » aumenta o diminuisce a seconda di circostanze imprevedibili, come, ad esempio, quella dell'età. Il flusso nella posizione di « a disposizione » è in relazione alla consistenza dei ruoli che può variare per cause non certo accertabili in precedenza. Tale incertezza è dimostrata dal sistema e dalle condizioni stabilite per l'avanzamento. Non può certo passare inosservata da parte degli ufficiali già iscritti nei ruoli ed a coloro che hanno intenzione di intraprendere la carriera militare.

Allo scopo di evitare una ingiustificata menomazione delle legittime aspettative di carriera per gli ufficiali che si trovano ancora nei gradi iniziali dei rispettivi ruoli, occorre modificare la citata legge n. 804 del 1973 in maniera da consentire la promozione ad anzianità di tutti gli ufficiali « a disposizione » aventi il grado di tenente colonnello (o corrispondente) indipendentemente dalla esistenza o meno dei vuoti nei numeri massimi previsti per i colonnelli dall'articolo 3 della stessa legge.

In relazione con i principi contenuti nella citata legge n. 804 e nel pieno rispetto di essi, non si ritiene opportuno superare le aliquote numeriche stabilite per i colonnelli in servizio permanente; occorre altresì stabilire — qualora tali aliquote non presentassero i vuoti necessari per le promozioni ad anzianità — un avvicendamento nella posizione di « a disposizione » e, conseguentemente, nelle stesse aliquote, con la immissione dei nuovi promossi e la cessazione dei pari grado secondo i criteri già determinati dall'articolo 7 della legge n. 804 per l'assorbimento delle eccedenze che si dovessero verificare rispetto ai numeri indicati dal più volte citato articolo 3. Occorre, inoltre, disporre che l'avvicendamento di cui si è detto prima venga attuato, in primo luogo, nei confronti dei colonnelli « a disposizione », promossi a tale grado nella stessa posizione e, successivamente, con le modalità previste dall'articolo 7 per la eliminazione delle eccedenze. Occorre, altresì, in seguito alla suesposta modifica, riesaminare le norme che dispongono la soppressione della promozione dei tenenti colonnelli (o gradi corrispondenti) in applicazione

della legge 22 luglio 1971, n. 536, e cioè, in particolare, l'articolo 1 della menzionata legge n. 804 e l'articolo 12 della stessa legge che prevede, per tali ufficiali, la regolamentazione sostitutiva della legge n. 536.

Il citato articolo 1 della legge n. 804 stabilisce la soppressione della promozione « dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età » prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, per i tenenti colonnelli, i generali e gradi corrispondenti delle forze armate e dei corpi di polizia. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge in esame dispone, dal canto suo, il riconoscimento di determinati benefici « ai tenenti colonnelli che cessano dal servizio permanente per limiti di età o per infermità o perché deceduti, che non conseguano la promozione al grado superiore » « in sostituzione della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536 ». Tale legge continua, quindi, a produrre i suoi effetti nei confronti non solo degli ufficiali inferiori e di tutti i sottufficiali che vengono a trovarsi nelle condizioni richieste, ma altresì a favore dei colonnelli e generali che cessano dal servizio permanente per infermità o perché deceduti e che si trovano, anche essi, nelle condizioni richieste.

\* \* \*

La proposta di legge si compone di 6 articoli in merito ai quali si osserva quanto segue.

Con l'articolo 1 viene sostituito il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, prevedendo, secondo la nuova dizione della norma, che la soppressione della promozione « a disposizione » ha luogo soltanto nei confronti degli ufficiali aventi grado di generale, colonnello e gradi corrispondenti, eliminando quindi il richiamo alla nuova regolamentazione prevista dalla legge per gli ufficiali aventi grado di tenente colonnello.

La nuova dizione del primo comma dell'articolo 1 non include, inoltre, nella soppressione dei benefici della legge 22 luglio 1971, n. 536, gli ufficiali aventi il grado di tenente colonnello e corrispondenti, ripristinando quindi automaticamente, in favore di questi, la disciplina in precedenza esistente.

L'articolo 2 della proposta abroga gli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, con i quali viene regolato l'avanza-

mento dei tenenti colonnelli transitati nella posizione di « a disposizione ».

Ad evitare comunque ogni dubbio sulla interpretazione da dare a tale articolo si è voluto precisare non solo che l'abrogazione ha effetto dalla data di entrata in vigore della n. 804 del 1973, ma altresì che l'avanzamento degli ufficiali di cui trattasi è regolato dalle norme precedentemente vigenti.

L'articolo 3 aggiunge all'articolo 6 della legge n. 804 del 1973 un ulteriore comma con il quale viene esteso ai tenenti colonnelli collocati « a disposizione », in applicazione dello stesso articolo 6, il trattamento riservato ai parigrado che si sono venuti a trovare « a disposizione » in applicazione dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. In tale modo verrà ad essere evitata l'incongruenza che in precedenza si verificava e per la quale la eventuale esistenza di deficienze organiche in taluni gradi poteva impedire il collocamento nella posizione « a disposizione » e la promozione in tale posizione dei tenenti colonnelli o ufficiali corrispondenti.

Con l'articolo 4 viene aggiunto, dopo l'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, un articolo 6-bis con il quale viene regolato l'avvicendamento nella posizione di « a disposizione » dei tenenti colonnelli promossi al grado di colonnello qualora la presenza in servizio permanente di ufficiali, aventi il grado di colonnello, sia pari ai numeri massimi stabiliti dall'articolo 3 della legge n. 804. Tale avvicendamento, secondo quanto già in precedenza osservato, deve essere attuato evitanto, per quanto possibile, che da esso possano derivare danni a quegli ufficiali i quali abbiano conseguita la promozione al grado di colonnello mentre facevano parte dei ruoli del servizio permanente effettivo.

Con l'articolo 5 è abrogato il secondo comma dell'articolo 12 della legge n. 204 in conformità alle modifiche apportate all'articolo 1, secondo le quali i tenenti colonnelli vengono ad essere riammessi ai benefici previsti dalla legge 22 luglio 1971, n. 536.

Infine, con l'articolo 6 si provvede ad eliminare dal testo degli articoli 16 e 18 della legge n. 804 il riferimento al grado di tenente colonnello in aderenza alla nuova regolamentazione concernente l'avanzamento « a disposizione » degli ufficiali di tale grado ed alla loro riammissione ai benefici della legge n. 536 del 1971.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 è sostituito dal seguente:

« È soppressa la posizione di " a disposizione " prevista dalle vigenti leggi sull'avanzamento per i generali, colonnelli ed ufficiali di grado corrispondente dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, della guardia di finanza e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. È altresì soppressa per i generali, colonnelli e gradi corrispondenti delle forze armate e dei corpi di polizia anzidetti, la promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536 ».

## ART. 2.

Gli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

L'avanzamento dei tenenti colonnelli « a disposizione » è regolato dalle disposizioni in vigore prima della emanazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

## ART. 3.

All'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è aggiunto il seguente comma:

« Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati nella posizione di « a disposizione » unitamente ai parigrado collocati « a disposizione » in applicazione dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e secondo le norme in vigore per tutti i parigrado ».

## ART. 4.

Dopo l'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 6-bis. — Quando all'atto della promozione dei tenenti colonnelli " a disposizione " non esiste un corrispondente numero di vuoti nel numero massimo dei colonnelli del rispettivo ruolo stabilito dall'articolo 3 della presente legge, le eccedenze che si ven-

gono a verificare sono eliminate, in primo luogo, con il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri per la durata massima di anni due dei colonnelli più anziani in ruolo promossi nella posizione di " a disposizione " e, successivamente, con i criteri indicati al successivo articolo 7.

Agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri in applicazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge ».

**ART. 5.**

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

**ART. 6.**

Nel testo degli articoli 16 e 18 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è soppresso ogni riferimento agli ufficiali aventi grado di tenente colonnello o corrispondenti.